VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13/12/18, in Settimo M.se, si sono incontrati:

- Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (di seguito anche "**MANNESMANN**" o la "**Società**"), rappresentata dai Sig.ri Stefano De Briganti, e dall'Avv. Davide Neirotti;
- le parti sindacali presenti per le varie sigle sindacali interessate (di seguito anche le "**OO.SS**"):
 - FILCAMS-CGIL: Sig. Federico Antonelli (Territoriale con delega nazionale);
 - UILTUCS-UIL: Sig. Domenico Damiano (Territoriale con delega nazionale);
 - FISASCAT-CISL: Sig. Luigi Conte (Territoriale con delega nazionale);
 - RSA: Sig. Giampiero Freddi (FILCAMS-CGIL).

per il proseguimento e la definizione della procedura di confronto ed esame congiunto ex L. n. 223/91 in merito alla gestione degli esuberi di cui alla comunicazione di apertura della mobilità per messa in liquidazione della Società anche ai sensi dell'art. 2118 c.c.

PREMESSO CHE:

A. Le parti sociali interessate si sono incontrate (in data 4/10/18, 16/10/18, 29/10/18, 30/11/18) per l'esame della complessiva situazione aziendale in ragione della messa in liquidazione della Società per cessazione della relativa attività, valutando congiuntamente anche i dati economico-finanziari e operativi dell'azienda.

B. In data 29/10/18 le Parti hanno raggiunto una intesa circa i termini della fase sindacale della procedura ex l. n. 223/91.

C. In data odierna, dopo essersi confrontate circa la procedura di mobilità e a riguardo dell'assenza di concreti sviluppi e opportunità per valorizzare compendi aziendali in via aggregata (affitto/cessione rami d'azienda, affitto dell'intera azienda, ecc.), le Parti hanno raggiunto un'intesa a definizione della procedura stessa, ai termini e alle condizioni che seguono. Dal canto suo, MANNESMANN dà atto che, nonostante la difficoltosa situazione economico-finanziaria e sebbene non sussistano margini e possibilità di realizzare attività attraverso iniziative di terzi soggetti a riguardo di eventuali e prospettate operazioni di affitto/cessione di rami d'azienda, sulla base delle proiezioni di liquidazione dell'azienda, si rende disponibile ad offrire al personale interessato un sostegno alla fuoriuscita nei termini e con le modalità di cui al punto (6) che segue.

D. La Società applica ai propri dipendenti e Dirigenti i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ("**CCNL**"): (i) CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi con riferimento agli impiegati e ai quadri; e (ii) CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, con riferimento ai dirigenti.

Sulla base di quanto sopra, si stipula e conviene quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. Le Parti dichiarano che la presente intesa, volta a formalizzare le intese già raggiunte, vale ad ogni effetto di legge e contratto per l'esperimento e la definizione della prevista procedura di confronto sindacale ex L. n. 223/91 ai fini della riduzione e messa in mobilità di tutto il personale.
3. Le Parti concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà per tutto il personale interessato, tenuto conto della deliberata cessazione dell'attività aziendale.
4. Le Parti si danno atto che la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale avverrà in modo tale che l'ultimo giorno di lavoro del personale coincida, salvo differenti/sopravvenienti esigenze tecniche, organizzative e produttive ovvero specifiche intese con i singoli dipendenti interessati, con la data del 31/12/18 (la "**Data di Risoluzione**").
5. Le Parti, con i Dipendenti, si impegnano a sottoscrivere appositi verbali di conciliazione individuali in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., nell'ambito dei quali sarà regolato anche il riconoscimento di quanto previsto al punto (6) che segue.

6. Ai Dipendenti, fermo restando quanto previsto ai punti (5) e (7), nonché di quanto previsto nelle intese economiche a margine, MANNESMANN attribuirà un riconoscimento di natura economica a sostegno della fuoriuscita del personale, come da intesa a parte.

7. Fermo restando quanto previsto al punto (5) che precede, MANNESMANN si impegna, entro la Data di Risoluzione, a prospettare e dare evidenza alle OO.SS., nell'interesse dei lavoratori, l'andamento della gestione della liquidazione, al fine di comprendere se possano sussistere eventuali margini di impostazione/gestione integrativa a definizione delle intese di cui al presente Accordo.

8. Fatto salvo quanto convenuto nei punti che precedono e al successivo punto (9), le spettanze di fine anno e rapporto dovute (ferie, permessi, TFR depositato in Azienda) verranno corrisposte al personale, in 5 (cinque) tranche mensili (di cui la prima pari a 1.000,00 Euro) decorrenti dalla fine del mese di Gennaio 2019 e, in ogni caso, entro la fine della liquidazione della Società, salva la possibilità, in caso di disponibilità economico-finanziaria della MANNESMANN da verificarsi entro il 31/12/18, di anticipare parte di tali spettanze secondo modalità e termini che verranno comunicati alle OO.SS. in via anticipata. Il pagamento delle suddette tranche avverrà, in ordine prioritario, dando preferenza agli importi convenuti a titolo di incentivo/transazione e, a seguire, alle spettanze di fine rapporto e ai ratei.

9. Limitatamente al TFR versato al Fondo Tesoreria per i dipendenti assunti dal 2007 in poi e alle posizioni per le quali eventuali dipendenti abbiano accumulato l'intero TFR al predetto Fondo, l'Azienda si rende disponibile ad anticipare la relativa quota sino a concorrenza/compensazione di quanto è tenuta a versare all'Inps per il mese di Novembre trascorso e Dicembre in corso (con scadenza prevista per il 16/12/18). Per la quota parte di TFR eccedente tale livello di capienza, così come per tutte le altre posizioni del personale che non rientrano nella casistica succitata, l'Azienda avvierà le pratiche necessarie per la liquidazione del TFR versato in Tesoreria. Per tali finalità i Dipendenti interessati saranno invitati alla compilazione e sottoscrizione della modulistica necessaria.

10. Mannesmann si impegna sin d'ora a gestire le comunicazioni di rito e/o le procedure amministrative in suo onere nei confronti degli Enti competenti, fornendo anche ai dipendenti interessati espressa dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro in ragione di quanto definito con la presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per **Mannesmann S.r.l.**

Per le OO.SS. indicate:

FILCAMS-CGIL (Sig. Federico Antonelli)

FISASCAT-CISL (Sig. Luigi Conte)

UILTUCS-UIL (Sig. Domenico Damiano)

RSA

Sig. Giampiero Freddi

VERBALE DI ACCORDO
PARTE ECONOMICA

Il giorno 13/12/18, in Settimo M.se, si sono incontrati:

- Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (di seguito anche "**MANNESMANN**" o la "**Società**"), rappresentata dai Sig.ri Stefano De Briganti, e dall'Avv. Davide Neirotti;
- le parti sindacali presenti per le varie sigle sindacali interessate (di seguito anche le "**OO.SS**"):
 - FILCAMS-CGIL: Sig. Federico Antonelli (Territoriale con delega nazionale);
 - UILTUCS-UIL: Sig. Domenico Damiano (Territoriale con delega nazionale);
 - FISASCAT-CISL: Sig. Luigi Conte (Territoriale con delega nazionale);
 - RSA: Sig. Giampiero Freddi (FILCAMS-CGIL).

PREMESSO CHE:

A. Le Parti, in data 13/12/18, hanno sottoscritto apposito accordo a definizione della procedura di mobilità ex l. n. 223/91 per cessazione dell'attività aziendale, messa in liquidazione della Società e risoluzione dei rapporti di lavoro in organico.

B. Le Parti, in tale ambito, si sono accordate in merito a taluni aspetti, fondamentali e costitutivi, di natura economica specifica, nei termini che seguono.

Sulla base di quanto sopra, si stipula e conviene quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. La Società, ferma restando la rinuncia al preavviso previsto contrattualmente (e alla relativa indennità sostitutiva) e a fronte della stessa, si rende disponibile a riconoscere, in favore del personale interessato, un sostegno alla fuoriuscita d'importo equivalente a una mensilità di retribuzione ordinaria lorda, maggiorata del 15% (quindici percento/00).
3. In aggiunta, MANNESMANN riconoscerà, a tutti coloro che sottoscriveranno le conciliazioni individuali di cui al punto (5) che precede e a titolo di transazione generale novativa (ex artt. 1965, 2° c., e ss. e 2113, c.c.), un ulteriore importo di Euro 2.900,00 (duemilanovecento/00).

Letto, confermato e sottoscritto

Per **Mannesmann S.r.l.**

Per le OO.SS. indicate:

FILCAMS-CGIL

Sig. Federico Antonelli

FISASCAT-CISL

Sig. Luigi Conte

UILTUCS-UIL

Sig. Domenico Damiano

RSA

Sig. Giampiero Freddi